

## Prassi normative

### L'ISTITUTO DEL TRUST PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE: IL TRUST ONLUS

Con "Atto di Indirizzo" n. 13 del 25 maggio 2011, l'Agenzia per il Terzo Settore ha dichiarato l'istituto del *trust* compatibile, in via generale, con il perseguimento delle finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 460/97, con conseguente ottenibilità della qualifica di ONLUS. A tale "Atto di Indirizzo" hanno fatto seguito, sullo stesso tema, la Circolare n. 38/E dell'Agenzia delle Entrate dell'1 agosto 2011 e il "Parere Preventivo" del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2012, che hanno confermato che il *trust* - a determinate condizioni - può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le ONLUS.

Il *trust* si pone, quindi, come strumento alternativo agli istituti tradizionalmente utilizzati per conseguire finalità di utilità sociale, quali, ad esempio, associazione e fondazione, caratterizzandosi per la segregazione patrimoniale, la flessibilità di applicazione, le contenute formalità di implementazione, l'efficacia e la rapidità nella gestione ed amministrazione del patrimonio e l'assenza di soglie elevate di dotazione patrimoniale.

Il *trust*, istituto di origine anglosassone, è privo, in Italia, di una propria specifica disciplina civilistica, trovando tuttavia legittimazione per effetto della ratifica della Convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai *trust* e sul loro riconoscimento (di seguito, la "Convenzione").

Ai sensi della Convenzione, per *trust* si intendono i rapporti giuridici istituiti da un soggetto, il disponente, qualora uno o più beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico (art. 2).

La Convenzione, nella disposizione da ultimo citata, individua quindi due tipologie di *trust*: (i) i *trust* con beneficiari individuati, e (ii) i *trust* cc.dd. "di scopo". In questo secondo caso, il *trustee* persegue lo scopo indicato nell'atto istitutivo del *trust*, senza che siano individuati beneficiari specifici.

Le caratteristiche principali del *trust*, individuate dalla Convenzione (art. 2), sono le seguenti:

- a) i beni del *trust* costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del *trustee*;
- b) i beni del *trust* sono intestati a nome del *trustee* o di altra persona per conto del *trustee*;
- c) il *trustee* è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire e/o disporre dei beni secondo i termini del *trust* e le norme imposte dalla legge.

Poiché, come accennato, la legge italiana non prevede una disciplina specifica per l'istituto in esame, il disponente dovrà scegliere - quale legge regolatrice del *trust* - la legge di un paese straniero che disciplini organicamente la materia (art. 6 della Convenzione). A tale riguardo, ed a mero titolo di esempio, si segnalano -tra quelle più richiamate- la legge inglese e la legge del Jersey.

L'Italia, in forza della Convenzione, riconosce i *trust* che abbiano gli elementi essenziali sopra riportati e che siano costituiti in conformità alla legge applicabile. Per effetto di tale riconoscimento, i beni conferiti in *trust* restano separati dal patrimonio personale del *trustee* (e, per l'effetto, non risultano aggredibili dai creditori personali di quest'ultimo) e il *trustee* acquista la capacità di agire in giudizio, essere citato in giudizio e comparire in qualità di *trustee* davanti a notai o altri rappresentanti di pubbliche autorità (art. 11 della Convenzione).

È opportuno chiarire che il *trust*, come recita l'art. 2 della Convenzione, consiste in un mero rapporto giuridico e non può pertanto essere considerato un soggetto di diritto con autonoma personalità. Il soggetto di riferimento è il *trustee*, il quale è il solo legittimo proprietario dei beni e titolare dei diritti compresi nel fondo in *trust*, dei quali può liberamente disporre verso terzi, concludendo contratti e contraendo obbligazioni.

Il *trustee*, cui spetta, come visto, l'amministrazione dei beni conferiti in *trust*, non può perseguire interessi personali incompatibili con quelli dei beneficiari o con lo scopo del *trust* e deve (i) improntare la propria condotta alla massima buona fede, (ii) tenere i beni del *trust* distinti dai propri, e (iii) fornire rendiconti della propria attività. In aggiunta a quanto previsto dalla legge regolatrice e dalla Convenzione, gli specifici poteri e doveri del *trustee* dipendono, in misura rilevante, dalle disposizioni dell'atto costitutivo.

Si segnala che l'atto costitutivo può inoltre prevedere la figura del c.d. "guardiano", soggetto cui è affidato il compito di vigilare sulla realizzazione dello scopo del *trust* e i cui poteri possono essere più o meno incidenti sulle scelte del *trustee*; fermo restando che il guardiano non può sostituirsi a quest'ultimo nell'amministrazione dei beni. Alcune legislazioni richiedono la presenza di un "guardiano" per la validità dei *trust* di scopo. In tale tipologia di *trust*, infatti, mancando beneficiari individuati – ovvero soggetti legittimati a pretendere dal *trustee* l'adempimento degli obblighi previsti dall'atto costitutivo e dalla legge – la nomina di un "guardiano" si rivela opportuna al fine di assicurare l'attuazione dello scopo del *trust*.

Passando ad analizzare la figura delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), si rileva anzitutto che tale categoria, istituita con il D.Lgs. 460/1997, rappresenta una mera qualifica fiscale, che può essere conferita agli enti che rispettino tutti i requisiti indicati dal decreto stesso.

In particolare, l'art. 10 del D.Lgs. 460/97, nell'elencare i soggetti che possono acquisire la qualifica di ONLUS, dopo aver richiamato associazioni, comitati, fondazioni e società cooperative, menziona "gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica".

Con riferimento a tale ultima categoria, si evidenzia che il *trust*, pur non essendo un autonomo soggetto di diritto, è dotato di soggettività ai fini del trattamento tributario, in quanto rientra tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in forza dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.).

Alla luce di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 38/E dell'1 agosto 2011, ha affermato che il riferimento ad "altri enti di carattere privato" di cui al D.Lgs. 460/97 deve essere inteso come riferimento "a tutte le organizzazioni aventi autonoma soggettività sotto il profilo tributario, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla qualificazione delle stesse agli effetti civilistici."

Pertanto, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, "ai fini dell'acquisizione della qualifica di ONLUS, possono essere ricondotte alla categoria degli «altri enti di carattere privato» tutte le organizzazioni che:

- abbiano soggettività passiva ai fini tributari;
- si conformino alle condizioni richieste dal [...] art. 10 del D.Lgs. 460 del 1997."

Si rileva inoltre che, ai fini dell'imposizione dei redditi, il T.U.I.R. distingue tra (i) *trust* con beneficiari individuati (c.d. *trust* "trasparenti"), in relazione ai quali i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione; e (ii) *trust* senza beneficiari individuati (c.d. *trust* "opachi" – corrispondenti ai *trust* "di scopo"), i cui redditi vengono attribuiti al *trust* medesimo.

Con riferimento alla distinzione da ultimo citata, l'Agenzia delle Entrate, con la medesima Circolare,

ha dichiarato l'incompatibilità tra il sistema di tassazione proprio dei *trust* "trasparenti" e la modalità di tassazione delle ONLUS, in quanto quest'ultima presuppone l'imputazione dei redditi direttamente ed esclusivamente in capo all'organizzazione stessa. L'eventuale riconoscimento della qualifica di ONLUS ad un *trust* "trasparente" comporterebbe infatti che a beneficiare del regime fiscale di favore previsto per le ONLUS sarebbero soggetti diversi rispetto all'organizzazione che svolge l'attività di utilità sociale.

Per contro, la modalità di tassazione dei *trust* "opachi" (o "di scopo") è ritenuta dall'Agenzia delle Entrate compatibile con il riconoscimento della qualifica di ONLUS.

Possono pertanto legittimamente ambire ad ottenere il riconoscimento della qualifica di ONLUS (ed a mantenere tale qualifica) i *trust* che, al momento del riconoscimento e durante tutta la vita degli stessi, siano totalmente privi di beneficiari di reddito (pre) individuati.

Ferma restando l'astratta compatibilità dei *trust* "opachi" (o "di scopo") con la qualifica di ONLUS, l'ottenimento di tale qualifica è, in concreto, condizionato al possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

È quindi necessario che l'atto istitutivo del *trust*, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, contenga tutte le clausole previste dalla citata disposizione (ad eccezione del requisito di "democraticità" cui all'art. 10, comma 1, lett. h), che si applica ai soli enti di tipo associativo) e che tali clausole siano, in concreto, rispettate.

Pertanto, l'atto istitutivo del *trust* dovrà prevedere:

- lo svolgimento di attività in uno o più dei settori indicati alla lettera a) del D.Lgs. 460/97;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate alla lettera a) del D.Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- l'obbligo di imputare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; e
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Per garantire l'effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, si richiede inoltre che l'atto istitutivo del *trust* contenga espressamente la clausola di irrevocabilità dello stesso.

Si segnala infine che, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'acquisizione della qualifica di ONLUS ed il mantenimento della stessa da parte di un *trust* "opaco" (o "di scopo") sono altresì subordinati alla compatibilità della legge straniera che disciplina il *trust* con i requisiti e le condizioni previste dal citato art. 10 del D.Lgs. 460/97.

**ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:**

avv. Fabrizio Marchionni  
+39 0461 23100 - 260200 - 261977  
[fm@slm.tn.it](mailto:fm@slm.tn.it)

#### DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle (newsletter@slm.tn.it). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

#### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail rv@slm.tn.it, per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a rv@slm.tn.it.